



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 164 del 22/10/2019

**OGGETTO: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL VERDE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI DI SAN GIMIGNANO.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore **14:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL VERDE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI DI SAN GIMIGNANO.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di San Gimignano intende procedere ad un approfondimento della conoscenza del proprio patrimonio ambientale ai fini di una sua valorizzazione, ed in particolar modo ad una ricerca consistente nell'analisi dello stato fito-sanitario della componente verde del parco della Rocca di Montestaffoli di San Gimignano e nella caratterizzazione delle entità fitopatogene associate alle piante in deperimento;

Considerato che:

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- c) l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- d) l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali, tramite specifici contatti intervenuti con l'Amministrazione comunale, si è dichiarata interessata e disponibile ad eseguire la suddetta ricerca sul verde del parco della Rocca di Montestaffoli;
- e) l'interesse di cui al precedente punto d) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato ex art. 15 della Legge 241/90;
- f) l'Amministrazione, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile per l'espletamento dell'attività di ricerca di cui al precedente punto d) intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell'Università degli Studi di Firenze;
- g) che presso la succitata Università esistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento di ricerche nel settore suddetto;

Preso atto che l'accordo per lo svolgimento della ricerca in oggetto da parte dell'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali prevede le seguenti attività, da espletarsi entro il 31.12 2019;

- da parte dell'Università:

- a) valutazione e analisi della sufficienza fisiologica delle piante;
- b) monitoraggio dello stato fitosanitario delle stesse;
- c) identificazione delle entità micro-organiche associate alle piante in deperimento;
- d) stesura di una relazione scientifica finale in formato cartaceo e multimediale.

- da parte del Comune:

- a) rimborso delle spese afferenti alle attività progettuali, per un importo complessivo di € 5.000,00;
- b) disponibilità del bene in oggetto a garanzia di una sua effettiva fruibilità (apertura, chiusura ecc.);
- c) fornitura della documentazione e delle informazioni tecniche esistenti (planimetrie, schede tecniche, ecc.), se presente, funzionali all'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'accordo da parte dell'Università;

Ritenuto pertanto di approvare lo svolgimento della suddetta ricerca secondo le suesposte finalità e modalità;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla responsabilità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, lo svolgimento di una ricerca consistente nell'analisi dello stato fito-sanitario della componente verde del parco della Rocca di Montestaffoli di San Gimignano e nella caratterizzazione delle entità fitopatogene associate alle piante in deperimento, tramite stipula di un accordo ex art. 15 della Legge 241/90 con l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali;

2) di dare atto che l'Accordo di cui al punto 1) prevede le seguenti attività, da espletarsi entro il 31.12.2019:

- da parte dell'Università:

a) valutazione e analisi della sufficienza fisiologica delle piante;

b) monitoraggio dello stato fitosanitario delle stesse;

c) identificazione delle entità micro-organiche associate alle piante in deperimento;

d) stesura di una relazione scientifica finale in formato cartaceo e multimediale.

- da parte del Comune:

a) rimborso delle spese afferenti alle attività progettuali, per un importo complessivo di € 5.000,00;

b) disponibilità del bene in oggetto a garanzia di una sua effettiva fruibilità (apertura, chiusura ecc.);

c) fornitura della documentazione e delle informazioni tecniche esistenti (planimetrie, schede tecniche, ecc.), se presente, funzionali all'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'accordo da parte dell'Università;

3) di dare atto che la copertura economica per il sostenimento della spesa di cui al punto 2) sussiste sul B.P. 2019;

4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio per gli atti amministrativi e gestionali di competenza necessari all'attuazione di quanto deliberato;

5) di dichiarare con votazione separata e a voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario  
COPPOLA ELEONORA

**ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241  
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA  
SUL VERDE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI  
DI SAN GIMIGNANO**

tra

- il Comune di San Gimignano, con sede in San Gimignano, P.za Duomo, n 2, codice fiscale e partita IVA 00102500527, legalmente rappresentato dal Dr. Mario Gamberucci, nato a Roma il 20.07.1967, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;

e

- l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali - DAGRI, C.F/P.I. 01279680480, con sede in Firenze, Piazzale delle Cascine, 18, legalmente rappresentata dal prof. Simone Orlandini, nato a Firenze il 24/02/1964, in qualità di Direttore;

premesso che:

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- c) l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- d) il Comune di San Gimignano (da ora in poi: Comune) è interessato ad un approfondimento della conoscenza del proprio patrimonio ambientale ai fini di una sua valorizzazione, ed in particolar modo ad una ricerca consistente nell'analisi dello stato fitosanitario della componente verde del parco della Rocca di Montestaffoli di San Gimignano e nella caratterizzazione delle entità fitopatogene associate alle piante in deperimento;
- e) l'interesse di cui al precedente punto d) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art.15 della Legge 241/90;
- f) il Comune, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile per l'espletamento dell'attività di ricerca di cui al precedente punto d) intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell'Università di Firenze;
- g) che presso l'Università di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (da ora in poi: Università) esistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento di ricerche nel settore suddetto;
- h) l'Università si è dichiarata disponibile ad eseguire tali ricerche;
- i) con determinazione dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Comune ha approvato il presente schema di Accordo;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2**

Il Comune concorda con l'Università la realizzazione di una ricerca consistente nell'analisi e caratterizzazione dello stato fito-sanitario della componente verde del parco della Rocca di Montestaffoli di San Gimignano, tramite l'esecuzione del Protocollo d'Intervento di cui all'Allegato 1 come parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

L'Accordo contempla l'espletamento delle seguenti attività funzionali al conseguimento degli obiettivi della ricerca:

- da parte dell'Università:

- a) valutazione e analisi della sufficienza fisiologica delle piante;
- c) monitoraggio dello stato fitosanitario delle stesse;
- d) identificazione delle entità micro-organiche associate alle piante in deperimento;
- d) stesura di una relazione scientifica finale in formato cartaceo e multimediale.

- da parte del Comune:

- a) rimborso delle spese afferenti alle attività progettuali;
- b) disponibilità del bene in oggetto a garanzia di una sua effettiva fruibilità (apertura, chiusura ecc.);
- c) fornitura della documentazione e delle informazioni tecniche esistenti (planimetrie, schede tecniche, ecc.), se presente, funzionali all'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'accordo da parte dell'Università.

#### ART. 3

Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente Accordo, i seguenti responsabili scientifici/tecnici:

- per il Comune: Dr. Mario Gamberucci, Dirigente del Settore LL.PP. e Servizi per il Territorio;
- per l'Università: Prof. Salvatore Moricca, responsabile scientifico dell'attività di ricerca in oggetto.

#### ART. 4

Le attività oggetto del presente Accordo dovranno svolgersi a partire dalla data di decorrenza dell'Accordo medesimo e concludersi entro il 31 dicembre 2019 tramite la consegna, da parte dell'Università al Comune, di una relazione scientifica finale, in formato cartaceo e multimediale, corredata da tutta la documentazione ad essi relativa.

#### ART. 5

L'Università potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a soggetti specializzati o conferire incarichi a terzi nell'ambito del presente Accordo, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.

#### ART. 6

Gli strumenti informativi ed i risultati della ricerca in oggetto sono di proprietà condivisa fra entrambi gli Enti, i quali potranno utilizzarli senza limiti di tempo e di territorio, per scopi di ricerca e di didattica e per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del presente Accordo.

Nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo, il Comune avrà l'obbligo di citare l'Università e il nome dei responsabili scientifici universitari.

Il Comune potrà utilizzare il nome e il logo dell'Università durante lo svolgimento dell'attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l'immagine dell'Ateneo, che si riserva ogni forma di tutela.

#### ART. 7

Salvo espressa deroga scritta della controparte, le parti si impegnano a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente nonché agli eventuali collaboratori interni o esterni il più scrupoloso segreto sui risultati della ricerca, sulle metodologie utilizzate nonché su eventuali dati trasmessi alla controparte, anche autonomamente rilevati ed elaborati nell'ambito del presente contratto.

Gli obblighi di cui sopra sopravvivranno al completamento del programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente accordo. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle parti e/o alle persone da esse impiegate nell'esecuzione del presente contratto e comunque decorsi 5 anni dalla cessazione di detto contratto.

#### ART. 8

L'onere finanziario per la realizzazione del presente Accordo, quale mero rimborso delle spese sostenute e di seguito preventivate e con esclusione di qualsiasi ulteriore importo a titolo di profitto, è a carico del Comune, che trasferirà all'Università la somma omnicomprensiva di € 5.000,00 da

corrispondersi entro 30 giorni dalla consegna della relazione finale, previa presentazione della documentazione fiscale attestante l'importo oggetto della presente convenzione e mediante giroconto presso il conto n. 0038125 della Contabilità Speciale intrattenuta presso la Banca d'Italia. Le parti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

#### ART. 9

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi previsti dal presente Accordo, l'altra parte, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, potrà di diritto risolvere o denunciare l'accordo medesimo previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### ART. 10

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale conciliazione, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Siena.

#### ART. 11

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale contro gli infortuni e per responsabilità civile per danni a cose o persone occasionati durante lo svolgimento delle attività previste. Vicendevolmente verrà assicurata la costante osservanza dei regolamenti di sicurezza e controllo in vigore negli ambienti in cui verranno eseguite le attività in oggetto.

#### ART. 12

La presente convenzione viene redatta in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, alla quale provvede il Comune assolvendola in modo virtuale, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

San Gimignano, data della firma digitale

Firenze, data della firma digitale

Comune di San Gimignano  
\*F.to Dr. Mario Gamberucci

Dipartimento di Scienze e tecnologie  
agrarie, alimentari, ambientali e forestali  
\*F.to Prof. Simone Orlandini

(\*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## PROVINCIA DI SIENA

---

### SERVIZIO AMBIENTE

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1044/2019 del SERVIZIO AMBIENTE ad oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL VERDE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI DI SAN GIMIGNANO si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

22/10/2019

Sottoscritto dal Responsabile  
(GAMBERUCCI MARIO)  
con firma digitale



**COMUNE DI SAN GIMIGNANO**  
**PROVINCIA DI SIENA**

**SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 1044/2019 ad oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL VERDE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI DI SAN GIMIGNANO si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

22/10/2019

Sottoscritto dal Responsabile  
(GAMBERUCCI MARIO)  
con firma digitale





# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

### Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 164 del 22/10/2019

AMBIENTE

**Oggetto:** ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL VERDE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI DI SAN GIMIGNANO.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 06/11/2019

Il Responsabile della Pubblicazione  
(COPPOLA ELEONORA)  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



**COMUNE DI SAN GIMIGNANO**  
Provincia di Siena

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 22/10/2019**

AMBIENTE

**Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL VERDE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI DI SAN GIMIGNANO.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 19/11/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
COPPOLA ELEONORA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# **COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

## **Provincia di Siena**

### **Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 22/10/2019**

**Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL VERDE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI DI SAN GIMIGNANO.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 06/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/11/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
COPPOLA ELEONORA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)